

Il diritto che ha dimenticato l'uso della forza



Caratteristica fondamentale del diritto è la possibilità di costringere materialmente una definita o definibile controparte al fare o al non fare una determinata azione. Appare chiaro, quindi, che per garantire l'**effettività** di un diritto che esista anche sul piano sostanziale oltre che formale, è imprescindibile la previsione dell'**uso della coercizione**. Molti ordinamenti giuridici, specialmente in Europa, avevano e stanno avendo una visione che tende a stigmatizzare l'utilizzo della forza nel diritto, nella concezione un po' troppo idealistica che vede le persone collaborare immediatamente facendo leva su un intangibile morale e su un altrettanto intangibile senso civico, e rimangono molto spesso spiazzati nel molto probabile caso di una mancanza di collaborazione spontanea da parte di quei soggetti che sono parte passiva nei rapporti e nelle obbligazioni giuridiche, o più semplicemente nel caso di violazione di leggi.

Esempi lampanti si trovano nelle sommosse, dove si preferisce lasciare mano libera ai facinorosi piuttosto che reprimerli, e nel caso delle occupazioni abusive, ove assegnatari di alloggi popolari, proprietari a pieno titolo se non addirittura affittuari, vengono spossessati senza potersi difendere efficacemente e senza che le autorità preposte intervengano in modo adeguato per ristabilire la legalità; invece di tutelare l'ordine pubblico, i beni e i diritti dei cittadini che subiscono notevoli danni dalle frequenti azioni illecite, si preferisce assumere una **linea di quiescenza** rispetto a questi e ad altri fenomeni criminali. Molto spesso si afferma che la vita e l'incolumità anche di coloro che compiono reati vadano tutelate, e in modo implicito si asserisce che **il subire l'aggressione al diritto sia tutto sommato un onere accettabile** da parte della persona onesta in uno stato civile, in una concezione che vede il grado di civiltà di un paese in rapporto direttamente proporzionale al lassismo dei cittadini e delle istituzioni nei confronti del crimine. In quest'ottica, pertanto, non stupisce la concezione **negativa** della cosiddetta «autotutela». L'individuo, per far valere i propri diritti verso terzi, in special modo quelli di credito, è subordinato in qualsivoglia azione utile in tal senso al benessere di un qualche magistrato o funzionario pubblico, e dovrà sopportare innumerevoli ritardi ed ulteriori costi, se non addirittura vedere le proprie prerogative ignorate come di frequente accade a causa della natura positiva e pervasiva delle discutibili valutazioni fatte in tal senso dalle autorità preposte che, non limitandosi ad applicare la legge o supportare l'individuo nelle sue giuste pretese, giungono sempre più spesso a sindacare il suo operato (anche quando non sussiste violazione di legge) e pongono nel nulla i suoi diritti a causa di valutazioni di carattere politico e ideologico piuttosto che legale.

In quest'ottica persino le più basilari forme di autotutela, che si concretizzano nella **legittima difesa**, sono stigmatizzate se non criminalizzate: il cittadino, infatti, è dissuaso dal tutelare

persino la propria incolumità poiché, pur sussistendo l'aggressione al diritto, non vengono pienamente riconosciute le azioni necessarie ad impedirla, ed egli corre il concreto rischio di essere inquisito in una perversa logica che giunge a tutelare più i criminali e coloro che infrangono la legge, che le vittime dei reati stessi. Le maggiori conseguenze rischiano di subirle coloro i quali non aspettano la tardiva e insussistente tutela da parte delle autorità statali, più attente ad affermare il proprio dominio sulla vita delle persone piuttosto che tutelarle e far sì che l'ordinamento sia rispettato e applicato. Il cittadino, a causa di tutto questo, è disincentivato a porre in essere qualsivoglia atto, dopotutto è inutile assumere rischi, obbligazioni o fare qualunque azione se non ha nessuna garanzia dell'uguale adempimento della controparte, dovendo confidare solo sulla benevolenza altrui piuttosto che sulle inesistenti tutele offerte dalla legge.

Possiamo affermare che è una visione alquanto **ingenua** quella che vede la parte passiva del rapporto **agire spontaneamente** in modo corretto, senza azioni utili per costringerlo. Più realisticamente, in questo modo i diritti diventano generiche petizioni di principio, e cessano di esistere se non sul piano formale. Molta gente costantemente scoraggiata rinuncia spesso a denunciare i reati; infatti, anche nel caso in cui il reo sia considerato colpevole, le pene sono incerte se non insufficienti. Inoltre, in particolar modo per i crimini legati al patrimonio, c'è un'ingiustificabile tolleranza anche a livello interpretativo, frutto probabilmente d'un condizionamento ideologico che vede il proprietario **costretto a subire in modo passivo** in quanto persona «privilegiata», e l'aggressore poco responsabile in quanto «vittima» del fantomatico **contesto sociale**. Questa concezione è una vile offesa nei riguardi di coloro che si impegnano costantemente per emergere, che nonostante situazioni precarie cercano di migliorare la propria condizione senza sentirsi giustificati a compiere reati. Uno stato di diritto ha tra i suoi fondamenti la **responsabilità individuale**: non è possibile essere accusati per fatti compiuti da altri, ma di contro non è ammissibile deresponsabilizzare la persona per poi imputare sistematicamente alla società i motivi della condotta illecita. In conclusione, possiamo affermare che non è un paese civile quello in cui si può tranquillamente ignorare la legge, disonorare i patti, e agire impunemente gli uni contro gli altri, ma è il fallimento antropologico di una società decadente, talmente debole da non riuscire più a difendere se stessa.